

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1033**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIATI, NATALI, PACATI, QUINTIERI, GARLATO, PERLINGIERI,  
PASINI, MURDACA e BONTADE MARGHERITA***Annunziata il 14 luglio 1954***Riduzione del periodo di anzianità per la promozione al grado VII  
del personale tecnico del Genio Civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, allo scopo di porre riparo alla grave carenza del personale direttivo del ruolo del Genio civile, con legge 8 gennaio 1952, n. 47, il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato a bandire un concorso speciale per ricoprire i posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del Genio civile che erano disponibile alla data della entrata in vigore della legge stessa. Ci si riprometteva, con tale legge, di far affluire al grado VIII un congruo numero di funzionari ben preparati dai quali trarre i futuri dirigenti del Genio civile. Il concorso purtroppo non ha dato i risultati sperati e su 55 posti messi a concorso solo 18 furono coperti; il che sta a dimostrare la difficoltà degli esami che i candidati hanno dovuto sostenere.

Rimane, peraltro, il fatto che l'Amministrazione dei lavori pubblici può contare su un numero ben sparuto di funzionari dai quali trarre, nell'immediato avvenire, i dirigenti del Genio civile. La gravità di tale situazione è evidente ove si consideri che attualmente il ruolo del grado VIII degli ingegneri del Genio civile è così composto:

n. 8 ingegneri già da tempo inquadrati;  
n. 31 ingegneri trentanovisti inquadrati dal 16 dicembre 1951 in virtù dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

n. 18 ingegneri inquadrati dal 13 giugno 1953, in seguito al concorso speciale bandito con la citata legge n. 47 del 1952;

n. 32 ingegneri provenienti dal concorso per merito distinto espletato nei primi mesi del corrente anno;

n. 18 ingegneri provenienti dal concorso per idoneità espletato da recente.

La situazione, come può constatarsi, è tale che, ove non si apportino delle deroghe alla permanenza minima richiesta nel grado per le promozioni, l'Amministrazione dei lavori pubblici nelle prossime promozioni non potrà scegliere che fra i pochi elementi già da tempo inquadrati e fra i trentanovisti.

Ciò, data la disponibilità attuale dei posti di grado VII, mentre consentirebbe a tutto il detto personale di accedere al grado superiore, non permetterebbe però alla Amministrazione dei lavori pubblici di procedere alla doverosa selezione del personale stesso da ammettere ai posti direttivi del Genio civile e le vieterebbe anzi di poter disporre anche di quegli elementi di provata capacità che, pur avendo superato un concorso difficile, non hanno l'anzianità minima nel grado richiesta per la promozione.

Per ovviare a tale grave inconveniente sottoponiamo alla vostra approvazione al

presente proposta di legge che è intesa a mettere in grado l'Amministrazione dei lavori pubblici di scegliere i funzionari da promuovere al grado VII, al grado cioè dal quale vengono tratti molti degli ingegneri dirigenti gli Uffici del Genio civile, fra un maggior numero di funzionari.

La proposta, infatti, dispone che il periodo di anzianità richiesto per la promozione al grado VII del Genio civile è ridotto alla metà

nei confronti degli ingegneri principali di Sezione del Genio civile (grado VIII) nominati in esito al concorso speciale bandito ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 47.

Ciò anche se indirettamente porterà un vantaggio al detto personale consentirà però e soprattutto alla Amministrazione dei lavori pubblici di poter effettuare quella selezione che si rende necessaria per le promozioni ai posti direttivi del Genio civile.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il periodo di anzianità prescritto dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado VII del ruolo del personale tecnico (gruppo A) del Genio civile è ridotto della metà nei riguardi degli ingegneri principali di sezione del Genio civile nominati in tale grado in esito al concorso speciale bandito ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 47.